

STATUTO

ARTEMIDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA ASILO
INFANTILE 2

Numero REA: CT - 334124

Codice fiscale: 04978640870

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2012 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
ART. 1		
DENOMINAZIONE		
E' costituita una società cooperativa, a mutualità prevalente,		
denominata "ARTEMIDE - Società Cooperativa Sociale - ONLUS - ".		
La società aderisce all'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative		
Italiane) ed agli organismi periferici della stessa nella cui		
giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad os-		
servarne gli statuti ed i regolamenti.		
ART. 2		
SEDE		
La Cooperativa ha sede legale nel comune di Caltagirone,		
all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita		
presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter		
delle disp. att. c.c..		
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-		
presentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere i-		
stituite o soppresse con semplice decisione dell'organo ammi-		
nistrativo, così come il trasferimento dell'indirizzo della		
società nell'ambito dello stesso comune.		
Invece spetta all'assemblea dei soci decidere il trasferimento		
della sede in comune diverso da quello indicato.		
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello		

	risultante dal libro dei soci.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La durata della società, è fissata fino al 31 dicembre 2100 e	
	potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.	
	In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo	
	in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi con	
	preavviso di 180 gg	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	
	La adotta il modello societario della società a responsabilità	
	limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal	
	codice vigente in materia di società cooperative. Per le ob-	
	bligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo pa-	
	trimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno appli-	
	cazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	

	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci coopera-	
	tori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione	
	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo	
	principale che la cooperativa intende perseguire è quello del-	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgi-	
	mento delle attività d'impresa indicata nell'art. seguente,	
	finalizzate anche all'inserimento ed all'integrazione sociale	
	e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1	
	lett a) e b) e art. 4 della legge n.381/1991. La cooperativa	
	ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occu-	
	pazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle lo-	

	ro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite	
	l'esercizio in forma associata dell'impresa.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci in-	
	staurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un	
	ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le re-	
	gole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la	
	cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento	
	interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di	
	trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed	
	approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Le attività previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) consi-	
	stano nella gestione di servizi, anche integrati, nel comparto	
	socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attività connesse,	
	avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi dell'art. 10	
	della medesima legge. La Cooperativa creando ed organizzando	
	strutture ed attrezzando locali, stipulando convenzioni con	
	enti pubblici e privati, fornirà servizi a favore di minori a	
	rischio, di soggetti disadattati o emarginati, di soggetti con	
	disabilità, di extracomunitari residenti in Italia e non, di	
	soggetti adulti e di anziani autosufficiente, parzialmente ta-	
	li o non autosufficienti, di ragazze madri, gestanti, donne	
	e/o famiglie in difficoltà, dell'infanzia abbandonata, svan-	
	taggiata, ex tossicodipendenti, soggetti in trattamento psi-	
	chiatrico, detenuti in carcere e/o alla pena alternativa,	
	nonché tutte le attività e tipologie di servizi previsti dalle	

	leggi/decreti/regolamenti comunitari, nazionali e regionali	
	vigenti.	
	La Cooperativa, pertanto per la sola elencazione esemplifica-	
	tiva e non esaustiva, fornirà servizi di :	
	1) Turismo sociale;	
	2) Servizi Sociali, socio-assistenziali, sanitari ed educati-	
	vi, nonché i servizi di cui al sistema integrato delle Legge	
	n. 328/2000 e leggi regionali in materia socio assistenziali;	
	3) Integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate.	
	1) Per quanto concerne il primo punto, la cooperativa come or-	
	ganismo di turismo sociale si prefigge di:	
	a) organizzare viaggi e soggiorni individuali e collettivi,	
	gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli an-	
	ziani, i giovani e le loro famiglie, i soggetti con disabilità	
	fisica/psichica e/o socio relazionale, soggetti svantaggiati	
	in genere;	
	b) costruire e/o gestire, complessi ed impianti turisti-	
	co-alberghieri, ed extralberghieri, autoostelli ed ostelli per	
	la gioventù, ricettivi di carattere sociale,ricreativi parti-	
	colarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani, ed ai	
	giovani prestazioni confortevoli a prezzi accessibili, nonché	
	gestire anche in appalto mediante convenzione centri comunali,	
	provinciali, regionali, nazionali ed internazionali di vacanze	
	colonie, marine e montane, per bambini con disabilità allo	
	scopo di attuare forme di integrazione sociale;	

	c) esercitare attività di intrattenimento connesse comunque	
	con l'utilizzazione del tempo libero anche complementare alle	
	attività turistiche curando i servizi ausiliari di collegamen-	
	to mediante attività di noleggio auto e pullman per il tra-	
	sporto turistico, trasporto alunni e soggetti con disabilità	
	ed agenzie turistiche di viaggio;	
	d) realizzare e/o gestire stabilimenti balneari, camping, o-	
	stelli, rifugi, impianti e stabilimenti idrominerali, parchi	
	divertimento, centri ricreativi, slittovie, sciovie, maneggi,	
	campi da golf, palestre, piscine, impianti di ristorazione in	
	genere, nonché ogni altra opera idonea allo sviluppo del turi-	
	smo sociale e gestire, impiantare soggiorni termali e di sver-	
	namento per anziani al fine di ristabilire lo stato di salute	
	o al fine di svago-vacanze nonché fornire nuove occasioni di	
	integrazione sociale.	
	2) Per i servizi a favore degli anziani, minori, soggetti con	
	disabilità, o in condizioni di disagio, tossicodipendenti, ex-	
	tracomunitari, per la sola indicazione esemplificazione si	
	propone:	
	- di promuovere, sviluppare, gestire, potenziare i servi-	
	zi-socio-assistenziali (assistenza domiciliare, trasporto,	
	psico-socio-relazionale ecc.) a favore delle suindicate cate-	
	gorie onde prevenire e rimuovere situazioni di bisogno;	
	- di stimolare, promuovere, sostenere iniziative finalizzate	
	al superamento di situazioni emarginati operando una fattiva	

	collaborazione con il territorio di riferimento (cineforum,	
	attività musicali, filateliche, attività artigianali), inte-	
	grative residenziali, servizio di barbiere, pedicure, lavande-	
	rie, stireria, ristoro);	
	- di fornire ai cittadini in età senile o post lavorativa	
	punti di riferimento per un corretto accesso ai servizi e nel-	
	l'aiuto domestico e nel disbrigo commissioni, nella fornitura	
	di pasti caldi, raccolta riconsegna di biancheria, disbrigo	
	faccende domestiche, igiene della casa e della persona, pre-	
	lievi per esami clinici, assistenza socio-sanitaria e di tipo	
	infermieristico, riabilitazione fisico-motoria, sostegno psi-	
	cologico, sociale, medico e pedagogico -educativo;	
	- di garantire prestazioni di pronto intervento;	
	- impiantare, gestire in proprio o in appalto a mezzo conven-	
	zioni con enti pubblici e privati territoriali, centri diurni	
	e notturni gestiti per iniziative assistenziali quali: servi-	
	zio sociale, servizio di ristoro e pernottamento temporaneo,	
	servizio ambulatoriale, day hospital e servizi di ospedale	
	diurno con funzioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative,	
	assistiti da équipes pluridisciplinari, guardia medica diurna	
	giornaliera a domicilio,	
	- costruire, realizzare e gestire con mezzi propri e/o con	
	contributi pubblici o gestire a mezzo convenzioni con enti	
	pubblici e privati case albergo, centri diurni, centri di ag-	
	gregazione, case di riposo, case famiglia per minori e adulti,	

	case protette per minori e adulti, comunità alloggio per mino-	
	ri e adulti, gruppo appartamento, residenze sanitarie assisti-	
	te, comunità terapeutiche assistite, cliniche, centri specia-	
	listici ecc. a favore di anziani, minori, inabili, tossicodi-	
	pendenti, extracomunitari e famiglie disagiate;	
	-costruire e/o gestire asili nido, educativa/assistenza domi-	
	ciliare, micronidi anche familiari e/o aziendali, comunità in-	
	fantili, scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e	
	secondo grado e strutture scolastiche, centri diurni, comunità	
	alloggio, case famiglia, impianti e gestione di refezione sco-	
	lastica compreso il trasporto a domicilio, costruire e/o ge-	
	stire centri e Comunità Alloggio per la prevenzione devianze	
	minorili ed il recupero di giovani in convenzione con il mini-	
	stero di Giustizia anche mediante la formazione di equipe	
	socio-psico-pedagogiche favorendo il loro recupero ad una vita	
	integrata ed il loro reinserimento sociale mediante attività	
	didattiche, insegnamento, informazione, formazione professio-	
	nale, attività ricreative, animazione;	
	-iniziative e servizi per il sostegno alle famiglie con parti-	
	colari difficoltà ove vivono minori a rischio o nelle quali	
	occorre agevolare il loro reinserimento; iniziative e servizi	
	per l'accoglienza di minori che vivono in stato di trascura-	
	tezza, di bisogno e di pericolo; iniziative e servizi per il	
	sostegno di servizi sociali già in atto nei quartieri/aree a	
	rischio, gestiti direttamente dai Comuni o in convenzione,	

	nonché la realizzazione di attività diurna e serale per tutto	
	l'arco dell'anno, volta a facilitare l'assolvimento dell'ob-	
	bligo scolastico, la formazione culturale e sportiva, l'e-	
	spressione creativa e l'attività sociale;	
	- servizi di pre e post scuola, supporto/sostegno scolastico	
	per minori a rischio di devianza al fine di favorirne il recu-	
	pero ed il reinserimento sociale; servizio di aiuto/assistenza	
	igienico-personale, di trasporto e accompagnamento agli alunni	
	disabili frequentanti le scuole pubbliche e private; servizi	
	di animazione, attività ludico-ricreativi e ludico-terapeutico	
	nelle scuole pubbliche e per enti pubblici e privati in comu-	
	nità.	
	3) Per lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'in-	
	tegrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, la	
	cooperativa in particolare, intende svolgere le attività se-	
	guenti:	
	-la realizzazione di stabilimenti tipografici di qualsiasi	
	struttura, edizione di giornali quotidiani, settimanali e co-	
	munque periodici, libri, paperbacks, saggi, pockets, riviste e	
	studi, da diffondere con propria organizzazione od attraverso	
	organizzazioni, di canali diffusionali già esistenti o con ra-	
	gioni sociali diverse;	
	- la realizzazione di lavori di tipografia, di copisteria, fo-	
	tocopiatura, eliografia, offset, rilegatoria, litografia, fo-	
	tografia, serigrafia e fotoceramica di qualsiasi tipo ed altri	

	lavori affini;	
	- assumere e eseguire per conto proprio o di terzi, enti pub-	
	blici o privati lavori di cartellonistica, grafica pubblica- ria e design, editoria e stampa in genere, nonché di stampa, fotografia e cinematografia per pubblicità e lavori di cineri- prese per editoria e altro. Rassegne cinematografiche e festi- val;	
	- l'istituzione e la gestione di agenzie di stampa con atti- vità quotidiana o periodica per la diffusione di qualsiasi ti- po di informazione nei settori predetti e relativi mezzi dif- fusionali, telescriventi e telefoto;	
	-servizio editoriale per la stampa di manoscritti (letture, saggistiche, poesie, tesi di laurea, dispense etc.), servizio redazionale (grafica compresa) per riviste, notiziari, circo- lari, copertine, depliant, etc. e relative spedizioni;	
	- servizio di distribuzione libraria nei vari punti di vendita (librerie, edicole, cartolerie, etc.), servizio di spedizione circolari, notiziari, riviste, etc., con indirizzari settoria- li propri o forniti dal cliente, immagazzinati e selezionati su computer; fornire ai soci ed al pubblico dei lettori e an- che ai non soci quotidiani, periodici, libri ed opuscoli, au- diovisivi ed ogni altra pubblicazione o materia in genere, corrispondente con le loro ispirazioni con i loro orientamenti ed interessi sociali e culturali; diffusione e vendita delle opere predette, dopo la loro edizione, pubblicazione e stampa	

	oltre che l'esercizio delle attività editoriali e tipografiche	
	connesse e comunque affini ai predetti oggetti sociali anche	
	in collegamento con enti pubblici associativi e non; creazione	
	di punti vendita editoriale bookshop all'interno dei siti mu-	
	seali;	
	- servirsi di ogni strumento per la diffusione della cultura	
	(organizzare convegni, dibattiti su tematiche di carattere so-	
	ciale culturale, storico, politico ed economico, conferenze,	
	mostre seminari, corsi di orientamento e di formazione profes-	
	sionale e non, corsi di recupero per studenti, gestione e	
	creazione di centri culturali, centri sociali polivalenti,	
	centri diurni integrati socio-sanitari ai sensi della legge	
	regionale n°22/1986 e DPR 4 giugno 1996, nonché la sperimenta-	
	zione nel campo della preparazione organizzata di operatori	
	dell'informazione di attività ad essa correlate, promosse ai	
	fini didattici e per la riscoperta della comunicazione, anche	
	mediante l'istituzione di corsi di addestramento, perfeziona-	
	mento, orientamento e qualificazione);	
	-creare occasioni di lavoro e qualificazione professionale nel	
	campo dell'elettronica, della tecnica delle comunicazioni e	
	delle attività collegate, del giornalismo e delle attività	
	culturali, religiose, politiche ed informative in genere, del-	
	la pubblicità e delle pubbliche relazioni;	
	- istituire, organizzare e/o gestire impianti, attrezzature,	
	collegamenti emittenti e riceventi, punti vendita e di divul-	

	gazione, e comunque tutto quanto occorrente per la diffusione	
	su carta stampata, radio televisiva e web della informazione e	
	della cultura in generale; in tale ambito essa potrà utiliz-	
	zare, sia in proprio che per conto terzi, punti vendita, case	
	editoriali, mostre-mercato, tipografie, attrezzature, tra-	
	smissioni radiotelevisive in qualsiasi settore dell'informa-	
	zione giornalistica, della critica, della cultura, della pub-	
	blicità con attrezzature ed impianti necessari, collegamenti	
	emittenti, ripetitori, cavi, antenne, registratori, telecame-	
	re, videotape, videocassette, cd, o quanti altri strumenti	
	la tecnica moderna porrà a disposizione delle trasmissioni ra-	
	diotelevisive e dell'informazione in genere e comunque occor-	
	renti o connesse con gli scopi di cui sopra con o senza orga-	
	nizzazione di manifestazioni promozionali di qualsiasi natura	
	e specie;	
	- promuovere, favorire, realizzare, produrre, organizzare e/o	
	gestire attività e manifestazioni artistiche folcloristiche,	
	in particolare rappresentare e distribuire spettacoli teatra-	
	li, cinematografici, radio-televisivi, musicali, concerti,	
	mostre e laboratori di pittura ed artigianali, di libri, e	
	qualsiasi altra attività culturale connessa con l'arte, lo	
	spettacolo, l'informazione, la propaganda, la pubblicità, sia	
	in proprio che per conto terzi;	
	-organizzare e/o gestire mostre mercato, premi nazionali ed	
	internazionali;	

	- promuovere e/o partecipare a studi e ricerche e in campo	
	artistico -culturale, con particolare riferimento al cinema,	
	alla pittura, ai libri ed all'editoria in genere, al mondo te-	
	levisivo e dello spettacolo;	
	- fornire ogni tipo di assistenza e consulenza a livello uni-	
	versitario e parauniversitario, ivi compresi il disbrigo di	
	pratiche e documentazione varia, consulenza ed informazione	
	sui corsi universitari e non, sedi e date degli esami, imma-	
	tricolazioni, iscrizioni, e rinuncia agli studi, servizio di	
	trasporto pulmini per studenti.	
	Per le attività previste dall'art. 1, comma 1, lettera b) la	
	cooperativa intende intraprendere, realizzare, organizzare e	
	gestire servizi/attività lavorative manuali ed iniziative, come	
	mezzo terapeutico e occasioni di inserimento lavorativo, di a-	
	nimazione culturale, musicale, musicoterapia, danzaterapia, la-	
	boratori informatici e multimediali, artistico-artigianale e	
	del verde in genere quali giardinaggio, floricultura, attività	
	teatrali, scenografia, lavorazione della ceramica, della ter-	
	racotta, della cartapesta, ricami, pittura, scultura, e quan-	
	t'altro possa comportare attività manuali che possano servire	
	a scopo terapeutico e finalizzate all'inserimento lavorativo	
	delle persone svantaggiate.	
	La società potrà comunque svolgere tutte quelle attività che	
	saranno ritenute, dall'organo amministrativo, necessarie o u-	
	tili per il conseguimento dell'oggetto sociale sopra specifi-	

	cato. A seguito di delibera dell'assemblea ordinaria o sempli-	
	cemente previa richiesta formulata dall'organo amministrativo	
	la società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, an-	
	che non in proporzione alla quota di capitale posseduta, nel	
	rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le o-	
	perazioni di raccolta del risparmio, i fondi necessari per il	
	raggiungimento dell'oggetto sociale. Le modalità di svolgimen-	
	to di tale attività sono definite con apposito regolamento ap-	
	provato dall'assemblea sociale.	
	Tali finanziamenti potranno essere fruttiferi e non, ma in as-	
	senza di apposita delibera dell'assemblea ordinaria, devono	
	intendersi non produttivi d'interessi.	
	La società potrà usufruire di tutta la legislazione comunita-	
	ria, nazionale e regionale, anche agevolativa, relativa alla	
	formazione ed all'accesso al lavoro, promuovere e realizzare	
	la formazione professionale con i corsi di formazione, quali-	
	ficazione, riqualificazione sia privati che regionali ed ag-	
	giornamento del personale da impiegare.	
	La cooperativa potrà:	
	- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma	
	in imprese, anche non cooperative, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie dell'attività sociale;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economi-	
	ci, consortili e fideiussori dirette a consolidare e sviluppa-	
	re il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli ap-	

	provvigionamenti e il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa ade-	
	risce, nonché a favore di altre cooperative;	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fi-	
	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni	
	ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collo-	
	camento sul mercato.	
	La cooperativa potrà, inoltre eseguire qualunque operazione di	
	credito con istituti di credito, società di leasing, per il	
	finanziamento alla cooperativa, usufruire di mutui e contribu-	
	ti comunitari, statali, regionali e da altri enti, emettere	
	strumenti finanziari a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato ed in ogni caso restando fermi i li-	
	miti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in ma-	
	teria.	
	In particolare, la cooperativa, con la preventiva autorizza-	

	zione da parte dell'assemblea, potrà stipulare contratti per	
	la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi	
	dell'art. 2545 septies c.c. con la preventiva autorizzazione	
	da parte dell'assemblea.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono supe-	
	rare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale	
	non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte	
	le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano matu-	
	rato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa e che attivamente possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaborato-	
	ri aventi una specifica caratterizzazione professionale nel	
	numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della	
	società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	

18 di 59

	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la tota-	
	lità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da ef-	
	fettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammini-	
	strazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono	
	essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o pri-	
	vate nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre	
	soci..	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutuali-	
	stico dovranno prevedere il principio della parità di tratta-	
	mento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto pre-	
	visto dall'art. 2476 c.c.	

	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche	
	sprovvisi dei requisiti.) in una categoria speciale in ragio-	
	ne dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che debbano completare o integrare la loro formazione profes-	
	sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed e-	
	conomici, in coerenza con le strategie di medio e lungo perio-	
	do della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fi-	
	scale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronici	

	ca, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nomina-	
	tivo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con	
	la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo	
	competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richie-	
	desse a migliore documentazione della domanda di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	-i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	-ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni di-	
	sciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali,	
	-a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dagli amministra-	
	tori su domanda dell'interessato entro 60gg.	
	In caso di esito positivo, la deliberazione di ammissione deve	
	essere comunicata immediatamente all'interessato invitandolo	
	ad eseguire il versamento (il nuovo socio deve versare, oltre	

22 di 59

	delle cariche sociali;	
	-usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società	
	nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle delibe-	
	razioni sociali;	
	-prendere visione del bilancio annuale e presentare agli orga-	
	ni sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;	
	-esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee	
	e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, e-	
	saminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se co-	
	stituito.	
	I dipendenti della società, anche se soci, non possono essere	
	eletti nelle cariche sociali. Fermi restando gli altri obbli-	
	ghi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbliga-	
	ti a:	
	-versare la quota di capitale sottoscritta;	
	-osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli	
	organi sociali;	
	-rifornirsi preferibilmente presso la società per l'acquisto	
	dei prodotti e dei servizi offerti dalla stessa;	
	-comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.	
	ART. 10	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a € 100,00.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sotto-	

	scrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente	
	il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con	
	apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	ART. 11	
	MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un im-	
	porto almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o	
	di una fideiussione bancaria; in tal caso il socio può in ogni	
	momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versa-	
	mento del corrispondente importo in danaro.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura	
	e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quar-	
	to comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a ta-	
	li conferimenti, in natura o in crediti, devono essere inte-	
	gralmente liberate al momento della sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sosti-	
	tuite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dov-	

	ti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al	
	venir meno di tale pluralità.	
	ART. 12	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata da-	
	gli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'a-	
	spirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti	
	e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al tribunale (collegio arbitrale)	
	ART. 13	
	VINCOLI SULLE QUOTE	

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coopera-	
	tiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci	
	contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la	
	società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 14	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, (cessio-	
	ne della quota) e per morte del socio; In questi casi il socio	
	che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa	
	per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi	
	per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versa-	
	ta. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi	
	eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del	
	codice civile.	
	ART. 15	
	RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno	
	concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, la modi-	
	fica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucra-	
	tive, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutua-	
	lità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che	

	disciplinano i ristorni e i rapporti mutualistici	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitu-	
	tivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai so-	
	ci a norma dell'art. 2468 4° c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non han-	
	no concorso all'approvazione della proroga del termine.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al so-	
	cio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi il tribunale (collegio	
	arbitrale)	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale	

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre 60 gg dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532. Comma 2. C.c. e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno delle suddetta ricezione.

ART. 16

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

3. nel caso indicato all'articolo 2531;

4. nei casi previsti dall'articolo 2286;

5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione

	debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata e	
	l'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 17	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se	
	sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comu-	
	ne, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la	
	divisione.	
	ART. 18	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	

	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche	
	il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento della quota deve essere fatto, senza interessi,	
	entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio salvo	
	per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	dell'articolo 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, u-	
	nitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più	
	rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione	
	della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termi-	
	ne sono responsabili verso la società gli eredi del socio de-	
	funto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha di-	
	ritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scio-	
	glimento del rapporto societario, alla liquidazione della pro-	

	pria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti	
	gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esi-	
	gibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti,	
	esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla	
	riserva straordinaria.	
	TITOLO IV - SOCI FINANZIATORI	
	Capo I - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	Art. 19 (NORME APPLICABILI)	
	Oltre ai soci cooperatori di cui al titolo III del presente	
	Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa i soci sov-	
	ventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente ti-	
	tolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni detta-	
	te a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compa-	
	tibili con la natura del rapporto. Non si applicano le dispo-	
	sizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di in-	
	compatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Capo II - SOCI SOVVENTORI	
	Art. 20 SOCI SOVVENTORI	
	Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazio-	
	ne dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale	

	di cui all'art. 4 della legge n. 59/1992, al fine di agevolare	
	il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione del-	
	l'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone	
	fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leg-	
	gi vigenti.	
	Art. 21 CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il	
	potenziamento aziendale.	
	I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti, e sono rappresentati da quote nominative tra-	
	sferibili del valore di euro 100,00	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a 5 la società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346c.c:"	
	Art. 22 ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comu-	
	nicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione In caso di mancato gradimento del	
	soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire	

i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 23 DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24 RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del preceden-

te articolo.	
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
previste per i soci cooperatori.	
Art. 25 DIRITTI PATRIMONIALI	
Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ri-	
partizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera-	
zione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito,	
il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui	
l'assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci coope-	
ratori.	
La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci sovventori	
non può superare di due punti rispetto al dividendo corrispo-	
sto previsto per i soci cooperatori.	
La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni	
destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli	
utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzio-	
nale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori	
medesimi e patrimonio netto.	
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei so-	
ci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il	
valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperato-	
ri. In caso di scioglimento della cooperativa, le quote di	
socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso	

del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori,
per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del
valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale,
sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la
riserva da sovrapprezzo.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 26

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- d) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- e) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempi-

	menti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di	
	proprie quote.	
	f) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	g) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello	
	scioglimento.	
	ART. 27	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di	
	quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai li-	
	miti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto	
	costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c.	
	del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nel-	
	le forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'eserci-	
	zio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori	

	convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capi-	
	tale.	
	ART. 28	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno, il primo esercizio sociale scadrà il 31/12/2012.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea	
	determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del	
	presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 29	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in sede	
	di approvazione del bilancio, potrà deliberare la ripartizione	
	di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità	
	e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sul-	
	la base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'as-	
	semblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	

	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 30 del presente statuto.	
	ART. 30	
	DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali;	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrispo-	
	sta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge;	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprez-	
	zo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché	
	nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale an-	
	nuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di im-	
	piegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (I-	
	STAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio	
	sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	

	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza;	
	e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori,	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio e nel rispetto delle previsioni del 3° comma dell'art.	
	11 del DPR 29.9.1973 n. 601 e art. 7 del RD 12.2.1911 n. 278;	
	f) un'eventuale quota ai fondi di riserva straordinaria o ad	
	fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualisti-	
	ca determinati dall'assemblea che approva il bilancio.	
	L'assemblea, può deliberare, in alternativa alla destinazione	
	di cui alle lettere c), d), e), f) che la totalità degli uti-	
	li, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b) venga	
	devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quel-	
	lo previsto dalla lettera f).	
	In caso di utili di gestione la cooperativa provvederà alla	
	ripartizione dei ristorni.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 31 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa preve-	
	de i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci;	
	b) consiglio di amministrazione o amministratore unico;	
	c) collegio sindacale se si verificano i presupposti di	

	legge previsti dall'art. 2543 c.c..	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 32 DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deli-	
	berazioni prese in conformità dello statuto e della legge vin-	
	colano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	ART. 33 MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute di regola, presso la sede sociale,	
	salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per	
	l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, o entro i centottanta giorni	
	successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che	
	la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato	
	e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura	
	dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art.2428	
	del c.c.. L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il	
	consiglio di amministrazione (amministratore unico) lo creda	
	necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indica-	
	zione delle materie da trattare dal collegio sindacale' se no-	
	minato, o da un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	

	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio di e-	
	sercizio devono essere illustrati dagli amministratori nel mo-	
	do più semplice ai soci che ne fanno richiesta nei dieci gior-	
	ni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve di-	
	scuterli.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolar-	
	mente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione (amministratore unico) con avviso spedito al-	
	meno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con	
	lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo	
	(telefax, posta elettronica) ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risul-	
	tante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono	
	essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla	
	data della prima.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assem-	
	blea si reputa validamente costituita quando siano presenti o	
	rappresentanti tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	

	amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, sono	
	presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualun-	
	que altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra	
	i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	ART. 34	
	COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della coope-	
	rativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determi-	
	nare la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli ammini-	
	stratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno	
	o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto	

	richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costitui-	
	ta con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il	
	50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a	
	maggioranza assoluta.	
	- in seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero	
	dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero	
	dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni	
	che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto so-	
	ciale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si	
	applicano i quorum di seguito previsti:	
	-l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, deli-	
	bera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 35 DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio	
	in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Il voto plurimo non è ammesso.	

	ART. 36 DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'AS-	
	SEM- BLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci aventi diritto di voto. La rappresentanza deve es-	
	sere conferita per iscritto e i documenti relativi devono es-	
	sere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare	
	sino ad un massimo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto	
	contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi	
	sia espressamente indicato nella delega.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione (amministratore unico) ed in sua assenza da perso-	
	na eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa,	
	che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non	
	socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scruta-	
	tori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le ele-	
	zioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti	
	soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	

	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il si-	
	stema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	ART. 37 ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del dirit-	
	to di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la	
	disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II AMMINISTRAZIONE	
	ART. 38 COMPOSIZIONE	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	oppure da un Amministratore unico. Se l'assemblea opta per il	
	Consiglio di Amministrazione questo deve essere composto da un	
	numero di soci non inferiore a tre e non superiore a sette.	
	All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione	
	entro i limiti suddetti.	
	Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore,	
	i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci	
	anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto	
	dell'art.2542 del c.c. ai possessori di strumenti finanziari	
	non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'e-	
	lezione degli amministratori. Gli amministratori sono nominati	

per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Nel caso in cui la cooperativa scelga un amministratore unico, questo deve essere scelto tra i soci. L'amministratore unico dura in carica a tempo indeterminato.

ART. 39 COMPETENZE

Spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'appro-

	vazione dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti	
	di Credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubbli-	
	ci, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive,	
	di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed	
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della	
	società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su li-	
	nee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e	
	ad altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli	
	organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	
	proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ri-	

	cerche su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri	
	anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione con il parere del Direttore;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel	
	precedenti punti alla sua competenza.	
	L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle	
	attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.	
	Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare quote	
	della cooperativa.	
	L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni ad	
	un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,	
	o ad uno o più dei suoi componenti. Esso determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione. Non possono	

	essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, c. 4	
	e dall'art. 2544, c. 1.	
	L'organo amministrativo, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione in-	
	dicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previ-	
	sti dall'art.2386 c.c..	
	ART. 40 DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di con-	
	vocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presi-	
	dente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o	
	quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei	
	suoi componenti o dal collegio sindacale (se nominato) con de-	
	liberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.	
	Nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora	
	della riunione e l'ordine del giorno. Anche in assenza di for-	
	male convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del	

	Consiglio di Amministrazione quando vi partecipino tutti gli	
	amministratori, e siano presenti o informati della riunione	
	tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato; resta	
	fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla	
	discussione degli argomenti dei quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in	
	sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo,	
	saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la	
	validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	è necessaria la presenza della maggioranza degli amministrato-	
	ri in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato	
	per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci	
	e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini	
	fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	presidente.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da	

processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 41 POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito all'organo amministrativo è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al Presidente:

a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;

b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;

c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del

	Presidente o di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rap-	
	presentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'am-	
	ministratore delegato se previsto.	
	CAPO III COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 42 COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non	
	partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio	
	sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti	
	nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso te-	
	nuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il	
	presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili i-	
	stituito presso il Ministero della giustizia. I restanti mem-	
	bri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti	
	fra gli iscritti negli albi professionali individuati con de-	
	creto del Ministro della giustizia, o fra i professori univer-	
	sitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	

ART. 43 COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART. 44 MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori

è riservata all'assemblea.

ART. 45 CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 46 CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 47 SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti dei $\frac{2}{3}$ della totalità dei soci.

ART. 48 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomi-	
	nerà uno o più liquidatori preferibilmente tra gli amministra-	
	tori in carica al momento dello scioglimento, salva diversa	
	decisione dei soci. In caso di pluralità di liquidatori, gli	
	stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui fun-	
	zionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie rela-	
	tive al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.	
	La rappresentanza della società spetterà a tutti i liquidato-	
	ri.	
	Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomi-	
	na dei liquidatori, ai sensi di legge.	
	I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili	
	per la liquidazione della società, e potranno anche cedere	
	l'azienda sociale, o rami di essi; potranno altresì compiere	
	gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impre-	
	sa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli ra-	
	mi, in funzione del migliore realizzo. Restano salve le com-	
	petenze dell'assemblea dei soci di cui all'art. 2487 del c.c..	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devo-	
	luto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	ART. 49 INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'atti-	
	vità commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione	

	coatta amministrativa.	
	ART. 50 MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII CONCILIAZIONE E ARBITRATO	
	ART. 51 CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE E ARBITRATO	
	Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al tra-	
	sferimento delle partecipazioni sociali, rientrante tra quelle	
	per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale,	
	dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo	
	di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente norma-	
	tiva, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a	
	mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la ca-	
	mera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in	
	cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà	
	il proprio regolamento di procedura.	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovve-	
	ro tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le contro-	
	versie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovve-	
	ro nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità	
	di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la	
	legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministe-	

	ro,e per le quali non sia riuscito tentativo conciliazione en-	
	tro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o	
	entro il diverso termine concordato per i scritto dalle parti.	
	Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un	
	arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in	
	cui ha sede la società. La sede dell' arbitrato è fissata in	
	Caltagirone. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni	
	dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo	
	diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla	
	legge.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro. La sop-	
	pressione e la modifica della presente clausola compromissoria	
	deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioran-	
	za di almeno due terzi del capitale sociale.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 52	
	La cooperativa è a mutualità prevalente.	
	L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalen-	
	za nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabil-	
	mente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa	
	nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del c.c..	
	La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità	

	prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti	
	la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c. ovvero	
	quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 5 del pre-	
	sente statuto ai punti 1), 2), 3).	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545ostie	
	del c.c..	
	ART. 53	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici	
	sarà rispettato tra i soci il principio di parità di tratta-	
	mento. In considerazione della peculiare posizione giuridica	
	del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della	
	prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribu-	
	zione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere sono	
	regolate da appositi regolamenti, che non possono essere dete-	
	riori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti	
	collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determi-	
	nano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'at-	
	tività mutualistica tra la società ed i soci.	
	I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti	
	dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie, infatti p	
	er meglio disciplinare il funzionamento interno, 'organo ammi-	
	nistrativopotrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	

ART. 54

I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

ART. 55

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Giacomo Nicolaci, La Spina Giuseppe, Fabio Viola, Dr. SERGIO